



**LA DECISIONE** Una recente pronuncia della Corte di Cassazione

## Possibile il permesso dal lavoro se si deve assistere un disabile

■ Una recente sentenza della Corte di Cassazione in merito alla vicenda di una lavoratrice licenziata dalla propria azienda perché non avrebbe effettivamente assistito la madre disabile nel periodo del permesso retribuito, costituisce un precedente capace di fare giurisprudenza. La Cassazione ha confermato la precedente sentenza della Corte d'Appello sottolineando che «soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è

in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente». La stessa sentenza ha ribadito che l'onere della prova non spetta al lavoratore o alla lavoratrice, ma al datore di lavoro e a chi contesta la sussistenza di un loro uso improprio o di un abuso del diritto. Non marginale il fatto che non tutte le attività di

assistenza devono richiedere la compresenza della persona da assistere, perché potrebbe essere necessario provvedere alla spesa o al disbrigo di pratiche burocratiche. La legge in questione è la 104 del 1992, prevede che i lavoratori e le lavoratrici che prestano assistenza a un familiare con handicap in situazione di gravità possano godere del diritto di usufruire di tre giorni di permesso retribuito al mese (nel periodo di emergenza Covid-19, ne sono stati aggiunti ulteriori 12).

Ufficio Stampa Centro Servizi Vol.To – Volontariato Torino – Tel. 800.590.000

*E' un servizio gratuito realizzato Csv Vol.To per promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà*